



COMUNE DI CASALFIUMANESE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 06.11.2024, esecutivo

INDICE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

Articolo 2: Ambito e scopo del regolamento

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

Articolo 5: Aliquote e tariffe

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

TRIBUTARIE Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

Articolo 9: Attività di controllo

Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici

comunali Articolo 11: Rapporti con il contribuente

Articolo 12: Diritto di interpello

Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13: Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

Articolo 14: Principio del contraddittorio

Articolo 15: Avviso di accertamento esecutivo tributario

Articolo 16: Notificazione degli atti e costi di elaborazione

Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 17: Contenzioso

Articolo 18: Annullabilità e nullità degli atti dell'amministrazione comunale

Articolo 19: Autotutela obbligatoria

Articolo 20: Autotutela facoltativa

Capo 5°: ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 21: Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

Articolo 22: Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

Articolo 23: Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

Articolo 24: Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione

Articolo 25: Atto di accertamento con adesione

Articolo 26: Effetti della definizione

Articolo 27 Riduzione delle sanzioni

Titolo III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 28: Riscossione

Articolo 29: Sospensione e dilazione del versamento

Articolo 30: Riscossione coattiva

Articolo 31: Rateizzazione

Articolo 32: Procedure per crediti inesigibili

Articolo 33: Rimborsi

Articolo 34: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

Articolo 35: Interessi moratori

Titolo IV: SANZIONI

Articolo 36: Graduazione delle sanzioni

Articolo 37: Cause di non punibilità

Articolo 38: Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

Titolo V: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39: Arrotondamento tributi locali

Articolo 40: Norme finali

Articolo 41: Entrata in vigore

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

a) per “accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di apposito avviso;

b) per “accertamento istruttorio”, l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a), sia con le informazioni in proprio possesso, sia anche con dati acquisiti in sede istruttoria, eventualmente con l'ausilio del contribuente interessato;

b.bis) per “accertamento esecutivo tributario”, si intende l'atto amministrativo che esplica contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva riassumendo le caratteristiche di atto impositivo, titolo esecutivo e titolo di precetto, come disciplinato dall'art. 1 commi da 784 a 815 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

c) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per “funzionario responsabile”, il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;

f) per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per “responsabile” del settore, del servizio, dell’ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l’impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale, anche gestito in forma associata;

h) per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.

Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e dall’articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n°449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e agli atti di riscossione finalizzati al recupero dei tributi comunali emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. Le stesse disposizioni sono conformate allo Statuto del contribuente, legge n. 212/2000, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 219/2023.

A tale scopo, allorché il Comune delibera norme regolamentari nuove o modificative di precedenti ovvero nuove aliquote o tariffe relative a tributi per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare i contribuenti nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l’informazione elettronica, se attivata.

3. La riscossione delle entrate tributarie comunali, fatta salva la gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le cui norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato, dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell’aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si

applicano le relative disposizioni legislative.

5. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, ovvero al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, o, comunque, aventi natura tributaria, con esclusione delle addizionali erariali, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede non abbia carattere cogente.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale davanti al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Tale dichiarazione sostitutiva è ammessa anche qualora l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5: Aliquote e tariffe

1. Il Comune delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

2. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

1. Il Comune può gestire i tributi in conformità a quanto stabilito dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, così come modificato dall'art.1, comma 224 della Legge 244/2007, e in conformità ad altre disposizioni normative disciplinanti la materia.

L'Ente può, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della legge n. 388/2000 e nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, attivare un procedimento di riscossione tramite versamento sul conto corrente postale intestato al proprio Tesoriere od anche mediante versamento diretto al Tesoriere stesso, nonché del sistema bancario presente in zona.

2. In ogni caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell'attività di accertamento e riscossione, dei tributi e delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, deve darsi atto che il soggetto prescelto è tenuto all'osservanza della legge 27 luglio 2000, n.212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti" e del presente regolamento.

Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio

di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Con il medesimo atto la Giunta individua anche il soggetto che sostituisce il funzionario responsabile, in caso di sua assenza, impedimento o conflitto di interessi.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto; qualora la gestione del tributo sia affidata a concessionario, i poteri del funzionario responsabile competono al legale rappresentante del concessionario, fermo restando la vigilanza sull'attività svolta, con particolare riguardo alle condizioni contrattuali, da effettuarsi a cura del dirigente del servizio cui afferisce l'entrata;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo. Il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è sempre espresso dal Dirigente.

3. Il Funzionario responsabile del tributo può delegare alcune delle funzioni di cui alle lettere precedenti a soggetto ritenuto idoneo e titolato sotto il profilo organizzativo.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

La dichiarazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

6. Il funzionario responsabile assume le iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria.

Articolo 9: Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance, la Giunta Comunale decide il programma annuale dell'attività di controllo.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle previsioni contenute nel bilancio, delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Ai fini del potenziamento dell'attività impositiva nel contrasto all'evasione IMU e TARI, in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 1091 legge n. 145/2018, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto, nella misura stabilita dalla Giunta Circondariale, con proprio atto regolamentare, nel rispetto di tutte le condizioni imposte dalla legge.

Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

Articolo 11: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.

2. Il Comune si impegna a:

- fornire maggior assistenza al contribuente in prossimità delle scadenze fiscali inerenti i tributi locali;
- dare ampia diffusione alla disciplina comunale in materia di propri tributi, come previsto all'art.2, comma 2, 2° periodo, del presente regolamento, anche con fornitura gratuita di

modelli informativi relativi ai regolamenti ed agli atti deliberativi di tariffe, aliquote, detrazioni, nonché della connessa modulistica anche in formato digitale;

- tendere ad uniformare i principali aspetti regolamentari e normativi in materia fiscale con quelli dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale individuato nel Nuovo Circondario Imolese.

3. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione e produca gli estremi per il loro reperimento. Il responsabile del procedimento provvede quindi d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Tuttavia, qualora esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti della posizione fiscale del contribuente, l'ufficio comunale può invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro il termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria.

4. Il Difensore civico e il Garante del Contribuente, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.

Articolo 12: Diritto di interpello

1. Il presente articolo, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e in applicazione dell'art.11 della legge 27 luglio 2000, n.212, disciplina le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo, fatto salva l'applicazione di eventuali disposizioni legislative in contrasto con il presente regolamento.

Le presenti norme regolamentari valgono per l'interpello da rivolgere al Comune e non anche per quello eventualmente inoltrato alla Amministrazione finanziaria statale.

Mediante il diritto di interpello, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, il contribuente può chiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione, deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una certa disposizione tributaria del Comune, di sapere in

anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

2. Ciascun contribuente, anche non residente, può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la materia di cui al comma 1, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente ed in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative attinenti al concreto caso prospettato.

L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).

Nel caso in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati i pareri resi dall'ufficio competente.

Il contribuente deve presentare l'istanza di interpello prima della scadenza degli adempimenti fiscali cui lo stesso interpello si riferisce e prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma od al provvedimento oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui al comma 6.

L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento oppure tramite pec.

3. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Casalfiumanese nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.

4. L'istanza di interpello, a pena di nullità, deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale);
- b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle previste alle diverse lettere del comma 1 e 2 dell'art.11 della L.212/2000;
- c) la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- d) la disposizione di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione chiara ed univoca della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e degli eventuali recapiti;
- g) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.

In caso di mancata sottoscrizione (lett.g) o di mancata indicazione degli elementi di cui ai punti b),d),e),f), il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro trenta giorni dall'invito. Comunque l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

5. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo; il quale, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiederne la interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.

La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, entro 90 giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero dalla data in cui l'istanza è regolarizzata ai sensi del precedente comma 4. La risposta può essere fornita anche telematicamente, qualora il recapito sia indicato nell'istanza. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Il funzionario responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza se necessario, anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui sopra, stabilito per la risposta.

Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo o oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne

fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine sopra indicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

6. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa del Comune.

Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui al comma 4, non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 5, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione od il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

Qualora intervengano variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto di interpello tali da comportare l'emissione, da parte del Comune, di un atto impositivo, in difformità della soluzione fornita in precedenza, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta del Comune, alla luce dell'interpretazione dell'art. 5 del DM 26/4/2001 n.209, fornita dalla circolare n.50/E del 31/5/2001, emanata dall'Agenzia delle Entrate, in tema di risposta rettificativa dell'Ente impositore.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13: Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Il contribuente ha diritto che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione. Il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità e a oggetti impositivi differenti.

La notifica di uno degli atti di cui all'art. 14, co. 3, del Regolamento, non preclude, per lo stesso anno d'imposta e per lo stesso tributo, la notifica di un avviso di accertamento.

2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune. Nell'avviso di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali detti elementi sono venuti a conoscenza del Comune.

Articolo 14: Principio del contraddittorio

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

a) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco;

b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali già comunicati al contribuente con avvisi bonari di pagamento, inviati anche per posta ordinaria;

c) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni ed interessi o altri oneri accessori non dovuti;

e) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

f) il rigetto delle istanze in autotutela di cui agli articoli 19 e 20;

g) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva, ovvero derivi dall'incrocio di dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso, non in via presuntiva e non passibile d'interpretazione;

h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni provvedimento emesso dal Comune che scaturisca dalla verifica formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 10.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti, diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali il Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;

b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;

c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;

d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;

f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.

9. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

10. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione disciplinato al Capo V del presente regolamento.

11. L'avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

12. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.

Articolo 15: Avviso di accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'esercizio della potestà accertativa per il recupero delle somme dovute e non corrisposte e l'applicazione delle eventuali sanzioni ed interessi è effettuata secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

3. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

4. La motivazione dell'avviso comporta l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'avviso medesimo. Se nella motivazione dell'avviso si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto o non conoscibile, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

5. L'avviso di cui al comma 1 deve tassativamente indicare:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il funzionario responsabile del procedimento presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine e l'organo cui è possibile ricorrere avverso l'atto;
- il termine entro cui effettuare il pagamento dell'atto e la possibilità di dilazionare il pagamento della somma indicata nell'avviso, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.

6. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere altresì l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

7. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

8. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

9. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 16: Notificazione degli atti e costi di elaborazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale brevi manu o con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ovvero attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 76/2020.

2. Fatte salve le disposizioni previste dalla L.296/2006, art.1 c.158-159-160, se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributi comunale la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale in tal caso assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

3. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal Ministero delle Finanze.

4. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto

termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero. A tal fine, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14/04/2023, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Capo 4° : CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 17: Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Spetta al funzionario responsabile dei tributi comunali, ai sensi degli artt. 14 comma 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 211/2011, dell'art. 1 comma 692 della legge 27.12.2013, n. 147, nonché dell'art. 1, comma 778 della legge 27.12.2019, n. 160, la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ivi compresa la facoltà di delega, anche a difensori abilitati del comune, se presenti, o a difensori esterni.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal funzionario responsabile, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile medesimo o da suo delegato; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

4. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a

professionista esterno.

Articolo 18: Annullabilità e nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

4. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

5. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 19: Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- b) errore sull'individuazione del tributo;
- c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;

d) errore sul presupposto oggettivo d'imposta;
e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Il contribuente può impugnare avanti agli organi di giustizia tributaria il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 20: Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di autotutela obbligatoria di cui all'articolo precedente, in presenza di illegittimità o d'infondatezza dell'atto o dell'imposizione, l'amministrazione comunale, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi e senza necessità di istanza di parte, può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, dello stesso atto, ovvero alla rinuncia alla pretesa impositiva. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.

2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

3. Il provvedimento di rettifica/annullamento in autotutela può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione da parte del contribuente di istanza di annullamento dell'atto, totale o

parziale, motivata in fatto o in diritto. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

Capo 5° - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 21: Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

4. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) su iniziativa del Comune, ovvero su istanza del contribuente nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto di cui all'art.14 comma 8 del presente regolamento;
- c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
- d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 14 del presente regolamento, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

5. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo, salvo quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del presente regolamento.

6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

7. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

8. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 22: Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, di sua iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, comunica un invito a comparire in cui è indicato il luogo e il giorno della comparizione per definire l'accertamento con adesione con l'indicazione:

- a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
- b) dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- c) delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- d) dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse.

2. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 23: Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione anche nel caso di atti

soggetti all'obbligo del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Nello schema di atto di cui all'art. 14 comma 8 del presente regolamento che il Comune invia al contribuente, deve essere indicato, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni stesse.

3. Nei casi di cui al comma 2, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all' art. 14 comma 8 del presente regolamento.

4. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 14 comma 8 del presente regolamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di soli trenta giorni, in deroga a quanto previsto all'art. 21 comma 5 del presente regolamento.

5. Le opzioni di cui ai commi 4 e 5 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.

6. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.

7. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 14 del presente regolamento, emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.

9. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.

10. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, il Comune formula l'invito a comparire.

Articolo 24: Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 23 del presente regolamento viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21 comma 2.

2. In caso di sussistenza dei requisiti, l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario; in caso di insussistenza dei requisiti, l'istanza viene rigettata.

3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 25: Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.

2. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui

vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i 5.000,00 euro, nel rispetto dei tempi e della procedura delineati nel vigente Regolamento, per la concessione di rateizzazioni per il pagamento di entrate comunali.

4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

5. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

Articolo 26: Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento

dell'accertamento con adesione.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 27: Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Comune sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Titolo III : RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 28 : Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o

chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. L'obbligazione potrà essere estinta, su richiesta del contribuente, anche per compensazione tra crediti e debiti relativi al medesimo tributo locale.

4. L'intera operazione compensativa deve essere comunicata al Comune con apposito atto, a condizione che il credito utilizzato per la compensazione, sia formalmente riconosciuto dal Comune.

5. L'erogazione di contributi e benefici economici a soggetti privati, associazioni, persone giuridiche è subordinata alla preventiva verifica dell'assenza di posizioni pendenti in ambito di tributi locali in capo ai beneficiari. Si potrà procedere pertanto alla liquidazione delle somme spettanti solo dopo la regolarizzazione delle posizioni pendenti che potrà avvenire anche mediante compensazione.

Articolo 29: Sospensione e differimento del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria ovvero da eventi eccezionali e/o imprevedibili che rendono l'adempimento nei termini estremamente difficoltoso.

Art.30: Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Casalfiumanese;
- b) l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali. L'Ufficio tributi associato cura l'istruttoria del procedimento di riscossione coattiva delle entrate tributarie assegnate. Il visto di esecutorietà sulle liste di affidamento in carico degli atti di accertamento tributario che acquistano efficacia di titolo esecutivo o sui ruoli è apposto dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 31: Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b. da euro 200,00 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c. da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;

- e. da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

Nei casi di cui alle lett. e), f) e g), a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà la richiesta di rateizzazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

Il Funzionario responsabile competente può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato debitore in casi di comprovate difficoltà di ordine economico, la rateazione del pagamento del debito tributario per un periodo di rateizzazione superiore a quanto indicato al comma 1, e comunque fino ad un numero massimo di settantadue rate mensili, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse moratorio vigente al momento del provvedimento di concessione, calcolato con riferimento all'intero periodo di rateazione.

2. Per importi superiori a euro 40.000,00 o per un numero di rate superiori a 36, la concessione della rateizzazione di cui al presente articolo, può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fidejussoria bancaria o assicurativa, di pari valore, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 35, comma 1, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di

ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

5. Con riferimento ai tributi comunali la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

7. La medesima richiesta di rateizzazione può essere presentata in fase successiva, anche a fronte di ingiunzione fiscale o avviso di accertamento divenuto esecutivo, a norma del comma 792 dell'articolo della L. 160/2019, purché non sia già avvenuta l'iscrizione di fermo amministrativo o di pignoramento presso terzi. Alla richiesta di rateizzazione "tardiva" si applica l'interesse di dilazione pari alla misura legale maggiorata di due punti percentuali.

8. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

9. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

10. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore e su richiesta motivata da parte del medesimo, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

11. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili, nonché all'eventuale prestazione di idonea garanzia,

sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa.

Articolo 32: Procedure per crediti inesigibili

1. I dirigenti e/o responsabili delle Entrate provvedono a comunicare al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune l'elenco dei crediti per cui si sono verificate le cause di inesigibilità individuate al primo comma del presente articolo, affinché i relativi crediti inesigibili siano eliminati dalle scritture contabili ai sensi dei principi contabili vigenti. La ricognizione è da effettuarsi sia in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari, sia in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00 l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

3. Sono da considerarsi cause di inesigibilità dei crediti anche ai fini dell'eventuale discarico, in via esemplificativa le seguenti ragioni:

- Insolvenza permanente in seguito alle azioni di recupero credito concluse con esito negativo, appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni per le quali, pur essendo state intraprese le azioni di riscossione trascorsi 120 giorni dalla notifica dell'ultimo documento, risulti verificato il perdurante inadempimento, totale o parziale, del debitore;

- Improcedibilità per assenza di beni da aggredire, appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni dove non risultino soddisfatte, per impossibilità di procedere ulteriormente con attività cautelari e/o esecutive in quanto, interrogate le banche dati a disposizione, non sono stati individuati beni utilmente aggredibili;

- Irreperibilità del debitore, l'irreperibilità del debitore interverrà dopo aver eseguito attività di certificazione anagrafica ed interrogazioni delle banche dati disponibili. Rientrano in tale categoria altresì:

- i decessi sopravvenuti, nel caso non sia stato possibile individuare gli eredi,

- la cessazione/cancellazione dell'attività di impresa, fatta salva l'individuazione dei legali rappresentanti per le società di persone, o la necessità di rivolgere la pretesa verso i soci, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del codice civile;

- Procedure concorsuali o assimilabili in corso: le partite insolute, per le quali è stato rilevato

l'avvio di una procedura concorsuale, o di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, verranno dichiarate provvisoriamente inesigibili.

- Antieconomicità dell'azione cautelare ed esecutiva: rientrano nella fattispecie le partite rimaste insolute che, per qualunque ragione e previa valutazione anche delle prospettive reali di recupero, presentino sproporzione evidente tra i costi della procedura di riscossione ed il valore del credito.

4. Per i crediti inesigibili, formalizzati ai sensi dei commi precedenti tranne quelli prescritti, il Comune si riserva, se previsto in atti programmatici e di indirizzo di Consiglio e Giunta Comunale, e nel rispetto delle normative vigenti in materia, di procedere a cessioni in blocco a soggetti abilitati al recupero crediti di comprovata affidabilità individuati sulla base di apposita gara. Nel caso di successive riscossioni di crediti dichiarati provvisoriamente inesigibili per procedure concorsuali in corso, si procederà all'eventuale reinscrizione in bilancio delle sole somme effettivamente esigibili con dette procedure.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi della L.160/2019 art. 1 comma 804.

Articolo 33: Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il predetto termine si intende sospeso, fino alla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti, nel caso esistano situazioni di incertezza su aspetti relativi alla posizione fiscale del contribuente ed il funzionario responsabile inviti il contribuente stesso a fornire i chiarimenti necessari ovvero a produrre i documenti mancanti.

4. I contribuenti possono richiedere la compensazione con le somme dovute per il medesimo tributo a titolo di arretrato, anche in fase di accertamento.

Articolo 34: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo al versamento spontaneo dei tributi locali di importo inferiore a € 3, fatto salvo quanto previsto dalle leggi dello Stato e nei regolamenti disciplinanti l'applicazione dei singoli tributi locali. Se l'importo da versare è pari o superiore a € 3,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare del tributo.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare per anno d'imposta non superi € 12,00.

3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00 per anno d'imposta.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 35: Interessi moratori

1. In sede di accertamento di violazioni di imposta, gli interessi si applicano in misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi al saggio legale si applicano anche alle dilazioni di pagamento concesse, così come ai rimborsi a favore dei contribuenti aventi diritto per somme versate in eccedenza.

2. Sulle somme dovute da accertamento, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, a partire quindi dal momento di messa in riscossione coattiva del carico tributario e sino al versamento dello stesso, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

3. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Titolo IV : SANZIONI

Articolo 36: Graduazione delle sanzioni

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare la graduazione della sanzione tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge.

Articolo 37: Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, a condizione che queste non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.
3. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché da questo successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta. Non sono considerate tali, e sono quindi sanzionabili, l'omissione della dichiarazione o denuncia, anche se il contribuente ha corrisposto il tributo nella misura dovuta, e la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, nonché l'omessa restituzione del questionario o la restituzione del medesimo non compilato.

Articolo 38: Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, secondo le modalità indicate all'art.14, prima della iscrizione a riscossione coattiva della sanzione medesima.

Titolo V: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39: Arrotondamento tributi locali

1. Ai sensi del comma 166 dell'art. 1 della Legge n. 296/06 il pagamento dei tributi deve essere effettuato con un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a questo importo.

Articolo 40: Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 41: Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.